

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2562 di mercoledì 09 febbraio 2011

Antincendio: maniglioni antipanico non marcati CE

Entro il 16 febbraio 2011 le attività che hanno installato maniglioni antipanico non marcati CE devono sostituirli.

ULTIMO AGGIORNAMENTO:

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: **la nuova data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013.**

Questo l'articolo del Decreto del 6 dicembre 2011:

Art. 2

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

Decreto 6 dicembre 2011. Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal DM 3 novembre 2004, per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Ricordiamo quindi alle aziende la loro sostituzione.

DECRETO 3 novembre 2004

Art. 5.

Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1438] ?#>

Il riferimento al punto c.3) dell'art.4 richiama l'obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 3 novembre 2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it